



# COMUNE DI ROGLIANO

(PROVINCIA DI COSENZA)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N.7/GC

del 28-01-2026

OGGETTO: **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE IN MODALITÀ TELEMATICA DELLA GIUNTA COMUNALE - APPROVAZIONE.**

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventotto** del mese di **gennaio** alle ore **12:00** a seguito della convocazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:

N. Cognome e Nome	Presenti/Assenti
ALTOMARE Giovanni	Presente
ALTOMARE Francesco	Assente
ANASTASIO Maria Anna	Presente
SICILIA Fernando	Assente
SALVINO Maria	Presente

Presiede il Sindaco **Giovanni Altomare**

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott. **Angelo De Marco**

IL Sindaco riconosciuto il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

**LA GIUNTA COMUNALE**

-----

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata:

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO che:**

– l'articolo 73, c. 1 del D.L. n. 18/2020, dispone che «Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;

– lo stato di emergenza pandemico è scaduto il 31 MARZO 2022 come da art. 1 del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221 convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11;

**RILEVATO** che la norma consente di operare in videoconferenza anche in assenza di una disciplina regolamentare, con l'intento di adottare qualunque strumento utile per consentire lo svolgimento degli organi dell'Ente e contrastare la situazione pandemica in atto;

- che la norma ha avuto la funzione di permettere di tenere on line le riunioni di consiglio e giunta anche in assenza di un regolamento adottato allo scopo, vista l'oggettiva mancanza di tempo per adottare quei regolamenti, in particolare nell'acutissima fase del lockdown del 2020;

**TENUTO CONTO** che l'occasione offerta dalla citata disposizione pone le condizioni per utilizzare lo strumento della videoconferenza anche in un periodo non emergenziale, nel rispetto dei medesimi principi contenuti nell'articolo 73 citato poiché rientra nell'autonomia di ciascun ente locale prevedere in sede regolamentare la possibilità di utilizzare la modalità di svolgimento delle sedute da remoto oppure anche la modalità mista (in presenza e on line).

- che in tal senso si è espresso il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con circolare n. 33 del 19/04/2022 nel fornire opportune indicazioni circa lo svolgimento dei consigli comunali in videoconferenza dopo la conclusione dello stato emergenziale;

- che in tal senso si è espresso anche l'Avvocatura Generale dello Stato che ha evidenziato che l'inciso contenuto nel predetto art. 73 “che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza” convince sulla possibilità che “gli Enti locali possano, nell'ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse”;

**RITENUTO** quindi che la disciplina divenga applicabile in via ordinaria per tutte le sedute che si svolgono da remoto, mediante videoconferenza o audio conferenza, su decisione del Presidente dell'organo, rendendosi cioè applicabile anche in tempi successivi alla cessazione dello stato di emergenza pandemico;

**CONSIDERATO** che l'adozione di un regolamento per le sedute della Giunta comunale in videoconferenza può soddisfare le esigenze di semplificazione della partecipazione degli assessori al loro ruolo pubblico anche in condizioni ordinarie diverse da quelle emergenziali;

**DATO ATTO che:**

- l'articolo 7 del TUEL stabilisce che il Comune può adottare regolamenti, nelle materie di propria competenza e nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, in particolare, per il funzionamento degli organi;

- l'art. 12 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 (codice dell'amministrazione digitale - CAD), prevede al comma 1, che le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, mentre il comma 2 stabilisce, invece, che le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni;

che riguardano ogni aspetto del funzionamento delle p.a., comprese le sedute degli organi collegiali – art. 6 del D.Lgs 267/2000 attribuisce agli statuti la funzione di dettare i criteri generali per il funzionamento e l'organizzazione e quindi per il funzionamento delle p.a., comprese le sedute degli organi collegiali;

**CONSIDERATO che:**

- gli enti locali possono far approvare il regolamento, contenente le sole disposizioni afferenti le modalità di funzionamento delle sedute della giunta, la cui competenza all'approvazione spetta all'organo stesso, sulla base del potere di autoregolazione che ciascun organo collegiale possiede, trattandosi di adozione del regolamento sull'organizzazione del proprio funzionamento, pur in assenza di una analoga espressa disposizione per la regolamentazione dei lavori della giunta, che, comunque, è resa implicitamente dal citato articolo 7;

- la disciplina applicabile alle istituzioni collegiali è in parte eteronoma, imposta cioè ab externo da norme legislative e in parte autonoma in quanto dettata dal collegio stesso nell'esercizio di una potestà regolamentare di tipo organizzatorio, secondo il principio per cui ogni collegio possa adottare regolamenti interni di organizzazione e di funzionamento;

**RITENUTO** pertanto di approvare un apposito Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute della Giunta comunale in modalità telematica;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 48, Tuel, espresso dal Responsabile funzionalmente competente;

**RISCONTRATO** che lo schema di regolamento sottoposto all'approvazione rispetta i principi di legge e dà adeguata garanzia del rispetto delle condizioni che regolano lo svolgimento delle sedute quali riscontro del numero legale, accertamento dell'esito della votazione, verbalizzazione, ecc;

**VISTO** il TUEL;

**VISTO** il vigente Statuto comunale;

**SI PROPONE DI DELIBERARE**

1. **DI APPROVARE** il Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute della Giunta comunale in modalità telematica, composto da n. 9 articoli, secondo la formulazione di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

2. **DI DISPORRE** la pubblicazione del regolamento sul sito web istituzionale del Comune, nella sezione di “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Disposizioni generali”;

3. **DI RENDERE**, con votazione successiva ed unanime, il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. n. 267/2000 s.m.i.,

<b>Pareri</b> ex art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000 <b>REGOLARITÀ TECNICA</b>	<b>Esito</b> <b>Favorevole</b>	<b>Data</b> <b>28-01-26</b>	<b>IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1</b> <b>AMMINISTRATIVO-TRIBUTI-POLIZIA LOCALE</b> <b>F.to Dott. Roberto Dionesalvi</b>
--	-----------------------------------	--------------------------------	--

**VISTO** il parere favorevole reso sulla suesposta proposta di deliberazione del Responsabile del Settore competente;

**RITENUTO** che la proposta sia meritevole di integrale approvazione;

**CON VOTI UNANIMI**, favorevoli, resi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa per come in essa riportata;

e, con apposita votazione, unanime

**DELIBERA**

- **DI DARE IMMEDIATA ESECUZIONE**, ai sensi dell'art 134, 4 comma, del D.Lgs. n 267/2000 e ss.mm.ii.

Letto, approvato e sottoscritto.-

**SEGRETARIO GENERALE**

**F.to Dott. Angelo De Marco**

**SINDACO**

**F.to Giovanni Altomare**

---

Il sottoscritto Segretario Generale,

**VISTO** il D.Lgs.18.08.2000 n.267

**VISTI** gli atti d'Ufficio,  
**ATTESTA** che la presente deliberazione

**E' STATA PUBBLICATA** , mediante affissione all'**Albo Pretorio** ,  
per 15 giorni consecutivi dal 17-02-2026 al 04-03-2026 art.125, D.Lgs.267/00)

---

**[] E' STATA RIMESSA**, in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestuale all'Affissione all'Albo,  
(art.125, D.Lgs. n.267/00).

**[] E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art.134,c.4,D.L.267/00)**

**[] E' DIVENUTA ESECUTIVA**

**[]** trascorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione (art.134,c.3, L.n.267/00)

**SEGRETARIO GENERALE**

**F.to Dott. Angelo De Marco**

---

E' copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'Ufficio.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**F.to Dott. Angelo De Marco**